Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) GIUSTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) GENOVESE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 04/05/2021

## FATTO

Con ricorso presentato in data 10.12.2020, il ricorrente, nella qualità di erede dell'originario titolare di n. 4 BFP serie "Q/P", emessi tra il 1987 e il 1988, riferisce di aver riscosso in negli anni 2017 e 2018 un importo inferiore rispetto a quello atteso e, rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, chiede a questo Arbitro la condanna dell'intermediario al rimborso dei maggiori importi dovuti in conformità della tabella indicata sul retro del buono. A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente deduce: i) che sui buoni oggetto di ricorso risultano apposte più stampigliature riportanti le condizioni proprie dei buoni appartenenti alla serie "P" che quelle relative alla serie "Q" e che, pertanto, risulta impossibile capire quali siano realmente i tassi applicati ai titoli; ii) che stampigliature apposte nulla dispongono in ordine al periodo ricompreso tra il 21° al 30° anno, con la conseguenza che devono ritenersi applicabili le condizioni originariamente apposte sui titoli.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente eccependo l'irrecivibilità del ricorso in quanto il ricorrente non ha prodotto in sede di reclamo, né con il presente ricorso, copia dei buoni oggetto di controversia, determinando, così, l'impossibilità per l'intermediario di predisporre adeguate e puntuali memorie difensive. Sulla base di quando sopra, l'intermediario chiede che venga dichiarata la irrecivibilità del ricorso.
In sede di repliche, parte ricorrente produce la copia di soli n. 2 buoni e chiede con riferimento agli due titoli che sia la resistente a produrli, in quanto consegnati a quest'ultima al momento della riscossione.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 4 BFP, di cui ne produce la copia di soli 2, i quali appartengono alla serie "Q", emessi su modulistica della serie "O" modificata prima in "O/P" e poi in "Q/P", successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.
Letti gli atti e visti i documenti, in via pregiudiziale, si rileva:
a) con riferimento all'eccepita carenza documentale, che il ricorrente in sede di repliche ha prodotto la copia di due dei quattro buoni oggetto di ricorso. Pertanto, si osserva che questo Arbitro ha già avuto modo di rilevare che le richieste attinenti a buoni in relazione a cui il ricorrente non fornisce la prova del fatto costitutivo, ovvero più che avanzare una precisa domanda, proponga una diversità di soluzioni ovvero manifesti un'esigenza conoscitiva, devono ritenersi consulenziali. È del resto consolidato orientamento dell'Arbitro che è inammissibile un'istanza esplorativa volta a sollecitare il Collegio allo svolgimento di una funzione di tipo consulenziale, estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF, il quale è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati, non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti (ex multis cfr. Collegio di Napoli, decisioni nn. 4636/2021, 5241/2018 e 9161/2017). Pertanto, in considerazione del tenore delle contestazioni, della domanda e della mancata prova del fatto a fondamento della propria pretesa con riguardo a due dei quattro titoli oggetto di contestazione, i capi della relativa domanda devono ritenersi infondati e/o irricevibili.
b) Con riferimento alla legittimazione attiva del ricorrente, che quest'ultimo, quale titolare mortis causa dei BFP oggetto di ricorso ha depositato agli atti del procedimento la denuncia di successione, con cui ha dimostrato la propria legittimazione ad agire.
Nel merito con riferimento ai soli due BFP prodotti, si osserva che il contrasto delle condizioni economiche applicabili discende: 1) prima dalla previsione dell'art. 5 del D.M. Tesoro del 16.06.1984 e dalla conseguente legittimazione dell'intermediario all'utilizzo dei moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "O" anche per l'emissione dei successivi BFP serie "P". Il detto articolo dispone infatti: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "P", che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "O" emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie P/O", l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi; 2) dalla successiva previsione dell'art. 5 del D.M. 13.06.1986, sulla base del quale, anche in questo caso l'intermediario è stato legittimato ad utilizzare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi della serie "Q". Il detto articolo dispone infatti che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1 luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla a parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".
L'apposizione del timbro sul retro dei buoni e, precisamente, sulla parte recante l'indicazione degli importi dovuti in relazione ai primi venti anni, dimostra inequivocabilmente la sottoposizione del buono fruttifero per il detto periodo alle condizioni economiche di cui al timbro apposto.
Per il periodo successivo e quindi a partire dal ventunesimo anno, in conformità degli orientamenti della Corte di Cassazione (SS. UU., 15.06.2007, n. 13979) e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020) devono ritenersi prevalenti le condizioni

economiche riportate sul retro del buono rispetto a quelle indicate dal timbro apposto sul retro.
Si consideri che la recente pronuncia n. 3963/2019 delle SS. UU. della Cassazione, riproponendo l'impostazione resa dalla medesima con la sentenza n. 13979/2007 cit. e ribadendo la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., ha affermato "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.".
La Suprema Corte nulla, invece, ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo (cfr. Collegio Coordinamento, decisione n. 6142/2020).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro, le condizioni apposte sul titolo prevalgono sulla disciplina legale soltanto con riguardo ai buoni sottoscritti dopo l'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni riportate sul buono. In tale ipotesi, infatti, sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi.
Posto quanto sopra, si deve precisare che l'art. 5 del D.M. 13.06.1986 non reca una norma imperativa suscettibile di sostituire, per il periodo successivo al 20° anno, il regolamento riportato sul BFP con la disciplina legale. Come è noto, la detta regolamentazione nulla dispone per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile la previsione relativa alla corresponsione dell'importo determinato per ogni bimestre successivo al 20° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo, corrispondente a quello originariamente indicato sul retro del buono relativo alla serie "P" (oppure "O", come nel nostro caso), poi trasformato in "Q/P".
In conformità alle decisioni dei Collegi, deve ritenersi dunque che l'apposizione del timbro sostituisce soltanto la regolamentazione degli interessi fino al 20° anno, con la conseguenza che al ricorrente deve essere riconosciuto l'importo per ogni bimestre maturato successivamente al 20° anno e indicato nella nota riportata in calce alla tabella originariamente stampigliata sul retro del buono. L'equiparazione tra i buoni della serie "O" già trasformato in "O/P" (con rendimento del 15%) e quelli appartenenti alla categoria di più recente generazione contraddistinta con la lettera Q (con rendimento del 12%), può avere luogo solo se risultino apposti, a cura delle filiali, due timbri: il primo sulla parte anteriore con la dicitura "Serie Q/P", il secondo sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.
Nei 2 BFP prodotti agli atti, emessi sul modulo cartaceo della serie "O", risultano apposti i due timbri sul fronte e sul retro relativi alla serie "P" e, sovrapposti a questi ultimi, altri due timbri sul fronte e sul retro relativi alla serie "Q/P", con la conseguenza che devono ritenersi prevalenti le condizioni riportate dal timbro posto sul retro e relative alla serie "Q/P", rispetto a quelle indicate nella chartula. Ciò, in accoglimento di quanto già statuito da codesto Collegio con la decisione n. 26410 del 17.12.2019, secondo cui "L'apposizione dei due timbri sul retro dei buoni e, specificamente, sulla parte recante l'indicazione degli importi dovuti in relazione ai primi venti anni, manifesta inequivocabilmente l'esclusione delle condizioni stampate sul retro e la sottoposizione del buono fruttifero alle condizioni

economiche di cui al timbro apposto fino al ventesimo anno come serie Q/P. Tale esito è confermato anche dal fronte del titolo che reca la dicitura serie "Serie Q/P".
Quanto detto, tuttavia, vale soltanto per i rendimenti sino al 20° anno, in quanto sono gli unici rendimenti riportati da tutte e due le stampigliature apposte sul retro relative alla serie "P" e "Q" (cfr. ex multis Coll. Napoli, decisione n. 11554/20 e n. 6142/18). Per il periodo successivo al 20° anno, in conformità al consolidato orientamento dei Collegi, invece, devono ritenersi applicabili i rendimenti previsti dalla tabella in origine stampigliata sul titolo serie "O". Pertanto, per i bimestri compresi nel periodo intercorso tra il 21° e il 30° anno, vale quanto indicato nella stampigliatura originaria riportata nei titoli in esame (cfr. Collegio di Napoli, decisioni nn. 5037/2021, 21184/2020 e 2139/2019; Collegio di Torino, decisione n. 12219/18; Collegio di Bari, decisione n. 7783/18), come confermato anche recentemente dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 91/2020.
Con riferimento all'applicazione della ritenuta fiscale ai rendimenti, si rileva che, nonostante sui buoni della serie "Q/P" non vi sia riferimento alle trattenute fiscali, per la liquidazione dei rendimenti dal 1° al 20° anno - in applicazione dell'art. 7 del D.M. 23.06.1997 secondo cui gli interessi che maturano annualmente sui BF emessi dal 21.09.1986 al 31.12.1996 (appartenenti alla serie Q, R, S) devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale del 12,50% - la resistente applica la ritenuta annualmente. Allo stesso modo, alla luce dell'orientamento prevalente dei Collegi, anche i rendimenti relativi agli ultimi dieci anni (liquidati nella misura fissa indicata sul titolo in regime di capitalizzazione semplice) devono essere computati al netto della ritenuta fiscale (Collegio di Coordinamento decisione n. 6142/2020).

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, limitatamente ai titoli prodotti.**
**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO